

SISTEMA DELLE autonomie locali



consulenza agli enti locali
biblioteca
pubblicazioni
help
news
newsletter
RSS

informazioni
generali

finanza locale

tributi locali

elezioni

polizia locale
e sicurezza

forme
collaborative

fusioni di
comuni

sindaci
emeriti

organo di
revisione

centrale unica di
committenza

home » Servizi » **consulenza agli enti locali**

Servizi

> **consulenza
agli enti locali**
biblioteca
pubblicazioni
news
newsletter
RSS

scheda di dettaglio parere

[visualizza i dati del parere >](#)

Estremi nota parere

Protocollo171811

Data 07/10/2022

Estremi quesito

Anno 2022

trimestre 3

Ambito Uffici e personale

Materia Personale

Oggetto Autorizzazione a svolgere incarico extra.

Massima

Ciò che rileva ai fini del divieto assoluto di incarichi extraistituzionali è che il lavoratore pubblico possa essere nella condizione giuridica di esercitare una di quelle attività tassativamente vietate dall'art. 60 del d.p.r. 3/1957, fra le quali rientra la casistica rappresentata dall'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, "a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto svolta" (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza 24 marzo 2022, n. 2).

Parere espresso da Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica

Testo completo del parere

Il Comune chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, per un dipendente a tempo indeterminato e pieno, di chiedere l'autorizzazione a svolgere un incarico presso una attività commerciale nel fine settimana, per un massimo di 12 ore, con "contratto occasionale ed eccezionale". Come chiarito per le vie brevi, si tratterebbe in realtà di un contratto di lavoro subordinato.

Si ritiene doveroso illustrare preventivamente i principi generali e le regole specifiche che disciplinano il regime dell'incompatibilità per i pubblici dipendenti.

Per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 % di quello a tempo pieno, vige il principio dell'incompatibilità con altre prestazioni lavorative. Il Dipartimento della funzione pubblica (cfr. parere 15 dicembre 2005, n. 220) ha rimarcato come "il legislatore costituzionale abbia posto, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative". (cfr. art. 98, comma primo, della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione)[1].

Il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi è espresso dall'art. 60 del d.p.r. 3/1957, secondo il quale "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

Detta norma è richiamata espressamente dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che recita testualmente: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Ciò che rileva ai fini del divieto assoluto di incarichi extraistituzionali è, infatti, che il lavoratore pubblico possa essere nella condizione giuridica di esercitare una di quelle attività tassativamente vietate dall'art. 60 del d.p.r. 3/1957, fra le quali rientra la casistica rappresentata dall'Ente, "a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto

svolta”[2].

[1] Il dovere di esclusività è posto, inoltre, a garanzia del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.



[2] Così Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza 24 marzo 2022, n. 2.

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

[Indietro >](#)

[ [stampa](#)] [ [top](#)]